

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFA PER L'ANNO 2026 DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER ORGANIZZAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI, RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO SCARICHI ED EMISSIONI, NONCHE' TUTELA, DIFESA E VALORIZZAZIONE DEL SUOLO (ART. 19 - COMMA 4 - D.LGS. 504/92). APPROVAZIONE.

IL PRESIDENTE

con l'assistenza del Segretario Generale

DECISIONE

Si determina, per l'anno 2026, al 5 % (cinquepercento), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 504/1992, la tariffa del tributo provinciale in oggetto;

CONTESTO DI RIFERIMENTO

PREMESSO che:

- l'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ha istituito, a decorrere
 dal 1 gennaio 1993, un tributo annuale a favore delle Province a fronte dell'esercizio
 delle funzioni amministrative di interesse provinciale riguardanti l'organizzazione
 dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli
 scarichi e delle emissioni, nonché la tutela, difesa e valorizzazione del suolo;
- il tributo in questione è determinato in misura non inferiore all'1% né superiore al 5% delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della tassa o della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- l'art. 151 del D.lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" al comma 1 prevede che gli Enti Locali deliberino, entro il 31 dicembre, il Bilancio di Previsione per il triennio successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;
- l'art. 172, comma 1, del D.lgs. 267/2000, stabilisce che "Al bilancio di previsione sono allegati [...] c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i

servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

ISTRUTTORIA

ATTESO che:

- l'art. 54, co. 1 del d.lgs. 446/1997 e s.m.i. stabilisce che le Province approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del Bilancio di Previsione;
- gli importi introitati, in relazione al tributo in argomento, sono destinati alla copertura dei costi diretti e indiretti che ricadono sull'Ente per l'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni, nonché la tutela, difesa e valorizzazione del suolo;
- il Presidente della Provincia, con proprio decreto n. 241 del 21 ottobre 2024, ha determinato per l'anno 2025 la tariffa del tributo provinciale in oggetto nella misura del 5%;

DATO ATTO infine che la struttura tecnica competente a proporre il decreto ha verificato che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, in capo al responsabile del procedimento, all'istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall'art.1 comma 41 della L.190/2012");

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

RILEVATO che:

- l'art. 1, comma 418, della Legge di stabilità 2015 prevede per la Provincia di Brescia un concorso alla riduzione della spesa pubblica per l'anno 2026 stimato in €. 39 milioni;
- i predetti rilevanti oneri a carico del bilancio 2026 non consentono di ridurre le entrate correnti necessarie al mantenimento dei servizi essenziali erogati dall'ente;

RITENUTO pertanto necessario confermare, per l'anno 2026 e con effetti sulla programmazione di bilancio 2026-2028, il mantenimento nella misura massima consentita della aliquota del tributo in oggetto;

RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA

VISTI:

• la Legge 7 aprile 2014 n.56, intitolata "disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni", articolo 1 comma 54 lettera a) in cui si dispone che "sono organi delle Province esclusivamente: il Presidente della Provincia, il consiglio provinciale, l'assemblea dei sindaci";

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56, intitolata "disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni", articolo 1 comma 55 primo periodo, in cui si dispone che "Il Presidente della Provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti ed esercita tutte le altre funzioni previste nello statuto";
- il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 ss.mm.ii. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n.42";
- l'Art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che attribuisce ai consigli degli enti locali l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, il cui adeguamento e/o la cui conferma risulta pertanto demandata all'organo esecutivo;

PARERI

ACQUISITO gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico Enti Locali, intitolato "pareri dei responsabili dei servizi", approvato con D.lgs. 18/08/2000 n. 267, da:

- Dirigente responsabile del Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari Controllo di Gestione che attesta la regolarità tecnica;
- Dirigente responsabile del Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari Controllo di Gestione che attesta la regolarità contabile;

ACQUISITO, inoltre, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità del Segretario Generale;

Tutto ciò premesso,

DECRETA

- 1. *DI DETERMINARE*, per l'anno 2026, al 5% (cinquepercento), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 504/1992, la tariffa del tributo provinciale in oggetto;
- 2. *DI TRASMETTERE* il presente provvedimento, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line dell'Ente, in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 125 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- 3. DI DARE ATTO ai sensi dell'art. 3 co. 4 della L. n. 241/1990 e s.m.i. che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo o venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni o, in alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente

della Repubblica entro 120 giorni, entrambi i termini decorrono dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Brescia, lì 17-10-2025

II PRESIDENTE EMANUELE MORASCHINI